

50 ANCE CAMPANIA

ANCE Campania News

17 SETTEMBRE
2021

NUMERO 30/9

**22 SET
2021
ore 9:30** Napoli
Hotel Royal Continental

ANCE CAMPANIA

CONVEGNO
**Sviluppo e Costruzioni
in Campania
1950 - 2030**
NARRAZIONE STORICA E SCENARI
COMPETITIVI PER IL FUTURO



PROGRAMMA

9:30 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10:00 | Introduzione:
Gennaro Vitale
Past President of ANCE Campania

Presentazione della ricerca:
Lorenzo Bellicini
Direttore Generale Oceano

Tavola rotonda:
Luigi Della Gatta
Presidente di ANCE Campania
Bruno Discepolo
Assessore al Comune del Territorio della Regione Campania
Regina De Albertis
Presidente Nazionale Gruppo Giovani ANCE
Mario Abbadessa
Senior Managing Director IBCA Italy
Massimo Sannino
Responsabile FILCA Campania

Conclusioni:
Gabriele Buia
Presidente Nazionale ANCE
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania

13:00 | CHIUSURA LAVORI

Modera:
Angelo Cerulo
Responsabile ANCA Campania

In questo numero

Convegno 22 settembre

1

Si ipotizzano norme per escludere dai ribassi il costo della manodopera

2

PNRR: prevista una norma blocca ricorsi

3

CSLP: chiarimenti su interventi di ristrutturazione edilizia su immobili tutelati

4

AdE: riconoscimento del credito d'imposta su enti con interdittiva

4

5.518 comuni destinatari delle risorse della Legge Realacci



Si ipotizzano norme per escludere dai ribassi il costo della manodopera

Nel testo del ddl di riforma del codice dei contratti attualmente all'esame del Senato e nei relativi decreti delegati saranno accolti tutti gli ordini del giorno in materia di appalti che sono stati approvati dal governo. Ad assicurarli è il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini che ieri nell'Aula della Camera, rispondendo a una domanda di LeU al question time, ha toccato il tema dei costi della manodopera dai ribassi d'asta negli appalti di lavori da aggiudicare sia con il criterio del massimo ribasso sia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La richiesta di scorporarli dal valore a base d'asta era stata formalizzata da LeU in un ordine del giorno approvato dal governo, ed è stata appunto l'oggetto della domanda al ministro nel question time.

Giovannini ha assicurato che nella stesura del testo «verranno valorizzati anche gli aspetti legati alla tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione e al contrasto alle discriminazioni di genere, introducendo anche specifiche disposizioni per la verifica delle offerte anomale e l'individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d'offerta e all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori». E più in generale ha poi assicurato che l'aggiornamento del codice dei contratti attraverso il Ddl delega avverrà «in coerenza con i diversi ordini del giorno accolti dal governo, ivi compreso quello richiamato». Il ddl prevederà inoltre «l'inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere».

In tema di infrastrutture Giovannini, rispondendo a una questione posta dai parlamentari di Forza Italia, ha poi riferito che tra le proposte dell'Italia per il riaggiornamento delle Ten-T (anticipato dal 2023 al 2021) c'è «l'obiettivo di inserire l'infrastruttura della dorsale Adriatica nel Core Network, l'inclusione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale fino a Bari, nonché dell'aeroporto di Bari». In particolare sull'aeroporto di Bari, ha poi riferito che «sono in corso specifiche interlocuzioni con la Commissione finalizzate a ottenere il riconoscimento di Bari come Nodo Urbano principale, dal momento che il volume di traffico annuale di detto scalo è di circa 5 milioni di passeggeri all'anno». È stato inoltre chiesto di inserire la sezione Brindisi-Taranto nella rete Comprehensive «in considerazione delle potenzialità dell'intero cluster trasportistico pugliese. In questo contesto stiamo analizzando di potenziare i collegamenti con Lecce ricordando che i finanziamenti europei possono essere utilizzati inserendo l'opera nella rete Ten-T». da *NT+*.



PNRR: prevista una norma blocca ricorsi

Tra le disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle opere finanziate con i fondi del Pnrr, del Pnc e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea assume un rilievo significativo una norma di natura processuale, volta cioè a incidere su alcuni aspetti molto rilevanti relativi allo svolgimento del giudizio amministrativo.

Tale norma è contenuta all'articolo 48, comma 4 del [DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021](#), in base alla quale in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle opere sopra indicate si applica l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104 del 2010). L'articolo da ultimo richiamato prevede una disciplina processuale speciale per le infrastrutture strategiche della così detta legge obiettivo - poi ampliata ad altre particolari categorie di opere – la cui ratio di fondo è quella di introdurre correttivi agli istituti ordinari volti a favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali contenziosi e anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente. Questa tutela rafforzata a favore della finalità di realizzazione dell'opera viene perseguita attraverso due fondamentali strumenti. Da un lato imponendo condizioni più stringenti dell'ordinario ai fini del rilascio da parte del giudice del provvedimento cautelare (così detta sospensiva); dall'altro facendo salvo il contratto già stipulato anche nel caso di ritenuta illegittimità del provvedimento di aggiudicazione a monte.

La norma speciale prevede condizioni particolarmente stringenti per la concessione del provvedimento cautelare, che quindi limitano di molto gli spazi di valutazione che sono normalmente riconosciuti al giudice nelle controversie ordinarie. Nello specifico, viene preliminarmente affermato che ai fini della decisione sulla eventuale concessione del provvedimento cautelare il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze di tale provvedimento su tutti gli interessi coinvolti. Fin qui non si rinvengono in realtà particolari deroghe alle disposizioni ordinarie, se non un richiamo indiretto all'esigenza di tenere nella debita considerazione anche gli interessi propri della stazione appaltante. Più significativa è invece la seconda previsione, che impone al giudice di valutare il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, che esprime con evidenza che nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale – per non dire prevalente - quello volto a favorire comunque la prosecuzione dell'iter realizzativo. Il quadro si completa infine con un'ultima previsione secondo cui il giudice deve valutare anche l'irreparabilità del pregiudizio cui eventualmente va incontro il ricorrente a fronte della mancata concessione della sospensiva. Inoltre, a rafforzare un concetto in realtà già contenuto nella precedente previsione, viene specificato che l'interesse del ricorrente deve comunque essere comparato con l'interesse dell'ente appaltante alla celere prosecuzione della procedura. *Da NT+*



CSLP chiarimenti su interventi di ristrutturazione edilizia su immobili tutelati

Gli immobili tutelati possono essere sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia? E in che misura? La risposta cambia in base al tipo di vincolo che grava sull'immobile. La spiegazione è arrivata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) su sollecitazione di alcuni Comuni, messi in crisi dalle modifiche al concetto di ristrutturazione edilizia, introdotte dal Decreto Semplificazioni del 2020.

La tipologia di vincolo influenza quindi il tipo di lavoro di ristrutturazione che, lo ricordiamo, apre le porte del Superbonus. Per fare maggiore chiarezza e avere un orientamento univoco, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Ance) ha chiesto un ulteriore intervento del Ministero dei beni culturali e delle Regioni.

Il Decreto Semplificazioni del 2020 ([Legge 120/2020](#)) ha modificato il Testo Unico dell'Edilizia ([Dpr 380/2001](#)) stabilendo che gli interventi di **demolizione e ricostruzione** con diversa sagoma, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche ed incrementi volumetrici devono essere considerati ristrutturazioni edilizie.

La novità normativa ha creato però delusione per i **limiti previsti** nelle **zone omogenee A** o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

La norma prevede un altro limite per gli **immobili sottoposti a tutela** ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio ([D.lgs. 42/2004](#)), che devono mantenere la stessa sagoma e volumetria dell'edificio preesistente. I limiti per gli immobili tutelati hanno creato dubbi tra gli operatori, tanto da rendere necessario l'intervento del CSLP. Con la [circolare](#) dello scorso 11 agosto, il CSLP ha sottolineato che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio prevede la tutela e la valorizzazione di due tipi di beni: i beni culturali, contenuti nella parte II e i beni paesaggistici, trattati nella parte III. Si tratta, secondo il CSLP, di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono **distinte procedure di tutela**. Secondo il CSLP, gli **interventi sui beni culturali** si qualificano come **restauro** e non come ristrutturazione edilizia. I lavori devono quindi essere sempre autorizzati dalla Soprintendenza competente per territorio. Il CSLP ritiene invece che sia consentito intervenire con la demolizione e ricostruzione classificabile come **ristrutturazione edilizia** sugli immobili tutelati perché inseriti in **aree sottoposte a vincolo paesaggistico**, ma di per sé privi di valore storico, artistico o architettonico intrinseco. Questi interventi, specifica il CSLP, vanno sempre inquadrati all'interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo. A tal proposito, l'**Ance**, in una nota del 9 settembre, ha affermato che sarebbe necessario un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell'edilizia. Da Edilportale.

Credito d'imposta 4.0 negato alle società sottoposte alle sanzioni interdittive previste dalla legge 231/2001. Le imprese che incorrono in reati commessi dai loro rappresentanti rientranti nella fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, di reati ambientali, di tipo informatico e societario, ecc. subiscono infatti una limitazione nella fruizione dei benefici fiscali riservati a chi investe in beni strumentali nuovi. In pratica, la società che per un determinato periodo di tempo è sottoposta a sanzioni interdittive (ovvero quando in seguito alle condotte punitive messe in atto non può, ad esempio, partecipare a gare di appalto e a concorsi, non può ottenere licenze e autorizzazioni, ecc.), nel caso in cui durante questo arco temporale effettui investimenti in beni strumentali nuovi, per tali beni specifici non può fruire del credito d'imposta 4.0, anche se la loro agevolabilità sarebbe normalmente riconosciuta. Ovviamente, il credito d'imposta tornerebbe ad essere concesso per gli investimenti realizzati al termine del periodo sanzionato. È quanto si legge dalla [circolare dell'Agenzia delle entrate](#) n. 9 del 23 luglio 2021 che affronta, tra l'altro, la problematica del **riconoscimento del credito d'imposta per gli enti destinatari di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni). Secondo l'Agenzia delle entrate l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dal comma 1052 della legge di bilancio 2021 (e dall'art. 1, comma 186, della legge di bilancio 2020) debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva. Da *Italia Oggi*.

5.518 piccoli comuni destinatari delle risorse della Legge Realacci

Sembra un po' più vicina la possibilità per i Comuni italiani sotto i 5.000 abitanti di ottenere risorse e strumenti per realizzare interventi di recupero e scongiurare lo spopolamento.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [DPCM 23 luglio 2021](#) che individua i 5.518 Comuni destinatari delle misure previste dalla Legge Realacci ([Legge 158/2017](#)) per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei relativi centri storici.

La legge 158/2017, ricordiamo, introduce delle [semplificazioni per il recupero dei centri storici](#) in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi; prevede, inoltre, l'avvio di opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori.

I Comuni ricompresi nell'elenco sono stati selezionati in base ai [parametri definiti con il DM 10 agosto 2020](#): popolazione sotto i 5.000 abitanti, arretratezza economica, fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento dei residenti, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri. A [gennaio 2021 la Conferenza unificata](#) ha dato il suo [via libera all'elenco](#) e a distanza di otto mesi [l'elenco è stato pubblicato](#).

I piccoli Comuni potranno quindi avviare interventi per il recupero dei centri storici e per riconvertirli, ad esempio, in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.

Potranno anche [acquisire case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse](#) da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo. Oltre a questo, la legge prevede misure per favorire la [diffusione della banda larga](#), una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, [itinerari di mobilità e turismo dolce](#), la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta.

Ma con quali risorse? La legge Realacci prevede l'istituzione di un [Fondo da 160 milioni di euro](#) per la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché la messa a punto del 'Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni' che definirà le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e le regole per la selezione dei progetti.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851


MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul Web

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – Sala riunioni